



# COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

E-mail: [comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 27/12/2024

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CONFERMA DEL DIVIETO DI SCOPPIO DI PETARDI, MORTARETTI E FUOCHI PIROTECNICI SIMILARI DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- nel periodo delle festività natalizie ed all'approssimarsi del Capodanno è frequente lo scoppio di petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrato in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte;

- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare gravi danni e/o lesioni alle persone, in particolare alle categorie più fragili, provocati anche dall'uso improprio e/o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore generato;

**Considerato** che sul territorio di Cortemaggiore, all'interno del centro storico in Via San Lorenzo, ha sede la Casa Riposo Protetta Dr. Gianni Perini, struttura di residenza socio-sanitaria che ospita al suo interno persone anziane e fragili non autosufficienti, le quali verrebbero gravemente disturbate e traumatizzate dallo scoppio, soprattutto se contemporaneo, di petardi e fuochi pirotecnici simili;

**Considerato** che, sempre sul territorio di Cortemaggiore, è numerosa la presenza di animali domestici e di affezione che potrebbero essere traumatizzati dallo scoppio, soprattutto se contemporaneo, di petardi e fuochi pirotecnici simili e dal panico da rumore generato dagli stessi;

**Considerato** inoltre che a livello nazionale ogni anno a causa dell'utilizzo di simili prodotti si verificano diversi gravi infortuni alle persone, che in conseguenza di tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato e che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo per i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

**Visto e richiamato** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2012, il quale al Capo III - Tutela della quiete pubblica, art. 15 - Divieto di suoni e schiamazzi, dispone al comma 3: "*E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili.*";

**Visto e richiamato** inoltre il comma 5 del suddetto art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, il quale dispone: *“Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.”*;

**Ritenuto opportuno** che tale pratica, già regolamentata su tutto il territorio e durante tutto l'anno in forza della disposizione di cui sopra, venga esplicitamente vietata nel periodo di Capodanno allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

**Dato atto** che, a prescindere dalle regolamentazioni e sanzioni previste, l'Amministrazione comunale si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che lo scoppio di petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici simili può avere per la sicurezza propria e degli altri;

**Visti:**

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Dato atto** che, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**Visti** l'art. 57 del TULPS ed il D.lgs. 123/2015;

### **DISPONE E CONFERMA IL DIVIETO**

1. in particolare dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

2. di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

3. di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010, nonché senza l'accortezza di evitare ricadute su luoghi privati di proprietà di terzi;

## **AVVERTE**

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che le violazioni alle suddette disposizioni potranno essere accertate e contestate anche, in via differita, tramite la visualizzazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza regolarmente installate sul territorio comunale;

## **RENDE NOTO**

- che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

## **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Cortemaggiore;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - al Servizio Polizia Locale;
  - al Comando della locale Stazione dei Carabinieri di Cortemaggiore;
  - alla Prefettura di Piacenza.

Il Sindaco  
Dott. Luigi Merli